2026/2492

12.11.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2492 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2026

che respinge la domanda di protezione di un'indicazione geografica a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

[«Tavas Yanık Koyun Yoğurdu» (IGP)]

[notificata con il numero C(2026) 7866]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ([1]), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione del nome «Tavas Yanık Koyun Yoğurdu» come indicazione geografica protetta (IGP), presentata dalla Turchia il 4 luglio 2024 (PGI-TR-03280).

(2) A seguito dell'esame della domanda di registrazione, il 10 gennaio 2025 la Commissione ha comunicato le proprie osservazioni, evidenziando carenze nella domanda, in particolare per quanto riguarda il richiedente, la lingua utilizzata in parti del testo/della documentazione del documento unico e del disciplinare, il limite di parole del documento unico, la prova della protezione, la descrizione del prodotto, la prova dell'origine, le norme specifiche in materia di etichettatura e il legame causale con la zona geografica. Il richiedente è stato invitato a fornire adeguamenti della domanda e chiarimenti,

(3) ma non ha risposto.

(4) Il 28 ottobre 2025 la Commissione ha informato il richiedente dell'intenzione di avviare la procedura per l'adozione di una decisione formale della Commissione che respinge la domanda a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, a meno che non sia presentata una versione riveduta della domanda di registrazione o la domanda non sia ritirata. La lettera indicava diverse non conformità.

(5) Il richiedente non ha presentato osservazioni né chiesto il ritiro della domanda entro il termine di due mesi dal ricevimento della lettera.

(6) La domanda presenta diverse non conformità. In particolare, non è stato rispettato il requisito di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto il richiedente è il comune di Tavas («TAVAS BELEDİYESİ»), che non è né un singolo produttore che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143, né un gruppo di produttori che lavora con il prodotto il cui nome è proposto per la registrazione.

(7) Inoltre il documento unico e il disciplinare comprendono testo/documentazione in turco; pertanto i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1143, non sono soddisfatti.

(8) Mancano la prova della protezione in Turchia e la sua traduzione in una delle lingue ufficiali dell'Unione, richieste dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1143.

([1]) GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.

(9) Manca inoltre il riferimento alla pubblicazione del disciplinare alla fine del documento unico alla voce «Riferimento alla pubblicazione del disciplinare». Pertanto il requisito di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143 e all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione ([2]) non è soddisfatto.

(10) Inoltre la domanda non indica procedure atte a garantire che il prodotto sia originario della zona geografica delimitata; quindi i requisiti di cui all'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26, non sono soddisfatti.

(11) La descrizione del prodotto è incompleta, in quanto mancano le principali caratteristiche chimiche e microbiologiche del prodotto; pertanto i requisiti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2024/1143, non sono soddisfatti.

(12) Le norme in materia di etichettatura del documento unico non sono allineate a quelle del disciplinare, il che non è conforme all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143 e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26.

(13) Inoltre, poiché i fattori su cui si basa il legame tra l'origine e il prodotto non sono chiari e non è fornita alcuna spiegazione sul modo in cui i fattori umani e/o naturali incidono sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto, né è stabilita l'attuale reputazione del «Tavas Yanık Koyun Yoğurdu», il legame causale tra la qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto e la zona geografica delimitata non è stabilito a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento (UE) 2024/1143.

(14) Infine non è rispettato il limite del numero totale di parole del documento unico pari a 2 500, che è un requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26.

(15) Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che la domanda di registrazione del «Tavas Yanık Koyun Yoğurdu» come IGP non soddisfi i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143.

(16) La domanda di registrazione del nome «Tavas Yanık Koyun Yoğurdu» come IGP deve pertanto essere respinta.

(17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di registrazione del nome «Tavas Yanık Koyun Yoğurdu» come indicazione geografica protetta (IGP) è respinta.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236 (GU L, 2025/26, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/26/oj).

Articolo 2

È destinatario della presente decisione il richiedente:

TAVAS BELEDİYESİ
Samanlık Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:6/A
Tavas/DENİZLİ, Turchia

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2026

Per la Commissione
Christophe HANSEN
Membro della Commissione